



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Roma

4^a sezione lavoro

riunita in camera di consiglio composta dai signori Magistrati:

Dott. Fabrizio RIGA

Presidente

Dott. Alessandra TREMENTOZZI

Consigliere

Dott.ssa Isabella PAROLARI

Consiglie rel.

Il giorno 24.5.2021 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa in grado di appello iscritta al n. 896/2017, vertente tra

EDITORIALE [REDACTED] S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paola Rizzo e dall'avv. Iolanda Piccinini elett. dom. in Roma via Sant'Erasmo 2, giusta procura in atti

APPELLANTE

I.N.P.G.I., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Faddilli e dall'avv. Gavina Maria Sulas, elett. dom. in Roma via Nizza 35, giusta procura in atti

APPELLATA

Oggetto: Appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 8395/2016

Conclusioni: come da rispettivi atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in appello tempestivamente depositato EDITORIALE [REDACTED] SPA proponeva gravame avverso la sentenza impugnata con la quale il giudice, senza ammettere la prova orale, aveva rigettato il ricorso in opposizione a d.i. ottenuto dall'INPGI per la somma di € 31.711,00 a titolo di contributi obbligatori e sanzioni per l'anno 2012 relativi ai rapporti di lavoro subordinato intercorsi con le giornaliste [REDACTED] e [REDACTED] sul presupposto della prestazione di attività giornalistica riconducibile alla figura professionale del redattore ordinario ex art. 1 CCNLG ed in forma subordinata in luogo della presunta collaborazione autonoma a progetto di cui ai contratti (in data 26.2.2013 le stesse venivano assunte con contratto a tempo



determinato e qualifica B1 CCNL Grafici Industria).

L'appellante censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

1) errata interpretazione del materiale probatorio sia in punto alla qualificazione dell'attività svolta (a suo dire da ricondursi ad attività di grafica editoriale ex livello B1 CCNL Grafici Industria e non giornalistica ex art. 1 CCNL Giornalisti), sia in punto alla natura subordinata del rapporto, anche alla luce dell'omesso espletamento della prova orale;

2) violazione di legge quanto ai criteri necessari per ritenere sussistente la subordinazione.

Resisteva nel grado l'INGI che eccepiva l'inammissibilità ex art. 434 c.p.c. e concludeva per il rigetto dell'appello.

In questa sede è stata ammessa la prova orale con due testi per parte.

Disposta la trattazione scritta come modalità alternativa all'udienza originariamente fissata per il 24.5.2021, questa Corte ha deciso la causa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e dev'essere rigettato.

In primo luogo dev'essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 434 c.p.c. essendo sufficientemente esposti i motivi di impugnazione.

Con il primo motivo l'appellante si duole della mancata ammissione della prova orale e dell'insufficienza ed equivocità delle risultanze del verbale ispettivo del 15.2.2013 in forza del quale era stata rigettata l'opposizione.

La doglianza è fondata in rito, in quanto in effetti sono state recepite acriticamente le conclusioni degli ispettori tratte dalle dichiarazioni degli informatori (dunque non coperte da fede pubblica), ma dev'essere rigettata nel merito.

All'esito della prova orale espletata nel presente grado, valutata anche alla luce delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, sono emersi gli elementi necessari e sufficienti per ritenere che l'attività svolta dalle giornaliste [REDACTED] e [REDACTED] per il periodo in contestazione (anno 2012) dovesse ascrivere a quella giornalistica e non grafica.

La peculiarità della causa poggia sul fatto che queste ultime si occupavano del blog pubblicato sul sito d'informazione [www.\[REDACTED\].it](http://www.[REDACTED].it), per cui il giudice di primo grado si è soffermato sulla natura dell'attività del blogger, concludendo per la sua assimilazione a quella del giornalista.

Muovendo dal dato di comune esperienza (non essendovi una definizione contenuta nella legge professionale n. 69/1963 o nella contrattazione collettiva), secondo cui il giornalista svolge un'attività di natura intellettuale volta alla diffusione di notizie tramite vari strumenti (tra cui internet) e tenuto conto che la stessa società opponente aveva definito il blog "un contenitore... di commenti in merito alle notizie già note e aliunde divulgate al pubblico", il giudice di primo grado



ha concluso per la natura giornalistica dell'attività in ragione dell'elaborazione e diffusione della notizia effettuate dal blogger, attività che sarebbero proprie della professione giornalistica, senza che rilevi che il fatto sia già noto.

Entrambe le parti richiamano numerosi precedenti giurisprudenziali sulla nozione di attività giornalistica, dalla cui disamina si palesa l'estrema variabilità degli esiti processuali a seconda del singolo caso concreto. Tuttavia è dato enucleare, in astratto, un principio di diritto comune ovvero che il carattere fondamentale di tale attività è sostanziato da *"una prestazione di lavoro intellettuale, diretta alla raccolta, alla personale ed originale elaborazione od al commento di un fatto destinato a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi d'informazione"* (Cass. 1 giugno 1998 n. 5370, e precedenti, nei quali trova man mano risonanza: Cass. 1 febbraio 1996 n. 889, Cass. n. 1827 del 1995, Cass. 16 gennaio 1993 n. 536, Cass. n. 2166 del 1992, Cass. 19 maggio 1990 n. 4547). Il carattere fondamentale di questa attività è definibile in tal modo come il personale contributo che il giornalista conferisce al nudo fatto, prima di offrirlo al destinatario: questo contributo è costituito dal pensiero, quale patrimonio di idee, cultura e sensibilità con cui egli percepisce ed interpreta il fatto stesso. Con questo contributo, la sua attività, quale mediazione tra il fatto e la relativa diffusione, diventa un'interpretazione del fatto. Questo pensiero può essere manifestato con i comuni mezzi di informazione: lo scritto, la parola, il suono, l'immagine, il disegno, la grafica (e con la moderna tecnologia la potenzialità espressiva di questi mezzi va man mano aumentando). Anche la semplice informazione può contenere un contributo di pensiero, nella misura in cui la scelta fra dire e tacere, sul fatto o su alcuni particolari, esprima l'opinione del giornalista o del suo datore (Cass. 1 febbraio 1996 n. 889). L'attività di traduzione, ove manchi il pensiero originale (come critica rielaborazione del pensiero altrui) e si esaurisca in un'attività essenzialmente tecnica, non costituisce lavoro giornalistico (Cass. 19 maggio 1990 n. 4547). Né lo costituisce l'attività di mera raccolta, ordinamento e trasmissione di notizie (Cass. 5 febbraio 1987 n. 1216). Né lo costituisce l'attività del tele-cine-foto-operatore, il quale, pur eseguendo in piena autonomia operativa la ripresa delle immagini, non partecipi poi alla selezione, al montaggio e, in genere, all'elaborazione critica del materiale filmato o fotografato (Cass. 16 gennaio 1993 n. 536); lo costituirebbe, tuttavia, in base all'indicato parametro, lo "sviluppo" tecnico di un'immagine (filmata o fotografata), che sia eseguito artatamente modificando luci, linee e colori (come, ad esempio, con immagini "digitali"), ed in tal modo delineando, con un contributo di pensiero, una personale interpretazione della realtà.

6. In questo quadro è da valutare anche l'attività del grafico. Questa può esaurirsi nel mero conferimento della necessaria forma al messaggio (da comunicare), ovvero estendersi ad una scelta. In questa seconda ipotesi, nella misura in cui la "forma" (pur meramente grafica) del messaggio diventa "contenuto", l'attività assume natura giornalistica. Adoperare un certo carattere tipografico e non altro ovvero riportare il fatto in una determinata colonna od in una determinata pagina (e non in altre), essendo il prodotto della valutazione delle potenzialità racchiuse nel fatto stesso (nei confronti dell'interesse del destinatario del messaggio), costituisce di per sé, quale mediazione fra fatto e



comunicazione, un contributo al contenuto del messaggio: un'interpretazione.
7. In questa seconda ipotesi, assume ovviamente rilievo (ai fini del riconoscimento della predetta natura) la misura (quantitativa e qualitativa) di questo contributo, nel quadro complessivo dell'attività svolta. Ed assume rilievo la sottoposizione al potere gerarchico d'un art director: questa presenza non esclude la natura giornalistica dell'attività grafica solo nella misura in cui (come anche dottrina ipotizza) non limiti gravemente la creatività del lavoratore subordinato e non gli precluda la possibilità di partecipare attivamente all'elaborazione del messaggio: non escluda il suo contributo di pensiero (in modo analogo, sarebbe da escludere la natura giornalistica del lavoro del tele-foto-cine-operatore, ove siano altri ad impartire indicazioni sui fatti da riprendere, ed a selezionare e montare le immagini: Cass. 16 gennaio 1993 n. 536)" (Cass. n. 5162/2004).

Emerge dunque il concetto di "mediatore intellettuale" tra fatto e diffusione della relativa conoscenza.

In tal senso:

"Questa Corte, anche recentemente (sent. 1827-95), ha qualificato attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione. La confezione del messaggio è frutto della conoscenza dell'evento e della valutazione della sua rilevanza - può avvenire sia con l'apporto di espressioni letterali sia con la esplicazione di espressioni grafiche sia con la collocazione dello stesso messaggio. In altre parole, l'opinione su un fatto può essere manifestata sia con la formulazione di commenti letterali sia con disegni grafici sia con la scelta fra le varie modalità di presentazione del fatto medesimo. Nel sistema della comunicazione non è soltanto il messaggio che connota l'opinione; anche la scelta del modo di sua comunicazione - o addirittura del tacerla - individua l'opinione del giornalista e dell'impresa che lo ha come dipendente. Riferire o non riferire una notizia, riferirla in una parte o in altra di una data pagina, adoperare un certo carattere tipografico e non altro costituisce di per sé un messaggio se è vero che, come detto, questo è il frutto non soltanto della conoscenza dell'evento ma della valutazione della sua rilevanza, valutazione rapportata ad un giudizio sulla idoneità del fatto riferito a incidere sul convincimento del destinatario del messaggio e ad orientarlo in senso, favorevole o contrario, alla tesi di chi lo partecipi. È questa la chiave di lettura della norma collettiva, riferita senza contestazioni nel ricorso, e che qualifica giornalista, con funzioni di redattore grafico, chi espleta attività inerenti la progettazione e la realizzazione della pagina secondo i criteri tipici della sua professionalità." (Cass. n 889/96).

Al contrario, il livello B/1 Grafica Industria, rivendicato dall'appellante (riconosciuto al momento della stipula del contratto a tempo determinato), prevede "Lavoratori che guidino, coordinino e controllino in condizioni di autonomia decisionale ed operativa un reparto di lavorazione, anche se riferito ad un solo turno; ovvero lavoratori che, nell'ambito della gestione amministrativa o tecnica, svolgano mansioni di elevato contenuto professionale con facoltà di scelta, autonomia operativa e responsabilità dei risultati; ovvero che esplicino, a fronte di una accresciuta professionalità e per effetto di una ricomposizione di più mansioni, funzioni di concetto di mag-



giore complessità rispetto a quelle indicate nel livello B/2; ovvero lavoratori che oltre a possedere le caratteristiche indicate nella II, III e IV fattispecie della declaratoria del livello B/2 siano addetti alle macchine, agli impianti e alle mansioni specificati nei profili operai.

Profili

(...)

IMPIEGATI TECNICI

L'operatore redazionale che in base alle specifiche dell'opera (comprese le testate periodiche letterarie, tecniche, specializzate, ecc.) redige i testi o interviene sugli stessi provvedendo all'effettuazione di tagli, aggiunte, modifiche, redigendo didascalie e apparati, curando la ricerca iconografica e su banche dati interne o esterne all'azienda".

Nel caso di specie si delineano elementi probatori concordanti circa l'apporto intellettuale da parte delle due giornaliste nell'attività di blogger svolta a favore dell'attuale appellante per le ragioni che seguono.

Il contratto a progetto sottoscritto dalle giornaliste aveva ad oggetto "progetto dell'area blog del sito (ricerca nuovi blogger, creazione e implementazione singoli blog, coordinamento con le attività di social network) individuazione e implementazione di buone pratiche riguardanti il Seo e sviluppo e implementazione dei social network", mentre quello a tempo determinato del 26.2.2013 la "redazione testi, anche avvalendosi di linguaggi ipertestuali, intervento sugli stessi provvedendo all'effettuazione di tagli, aggiunte, modifiche, redigendo didascalie e apparati, curando la ricerca iconografica e su banche dati interne o esterne all'azienda".

Emerge in primo luogo la disomogeneità delle mansioni indicate nei diversi accordi, senza che ne sia emerso riscontro in alcuna deposizione, non essendo stato invero nemmeno allegata una diversità di mansioni nel corso del tempo.

Ad ogni buon conto, escusse in questa sede [REDAZIONE] e [REDAZIONE] (le cui dichiarazioni devono essere liberamente valutate ai sensi dell'art. 420 c.p.c. in quanto potenzialmente interessate all'esito del giudizio) hanno confermato quanto già riferito in sede ispettiva ovvero che la loro attività consisteva nella scelta dei post da inserire sul blog nell'ambito di quelli inviati dai blogger ad una casella di posta del giornale cui le stesse attingevano direttamente, nell'intervento sul post impaginandolo, titolandolo, evidenziando in neretto delle parole, anche corredandolo di foto talvolta, verificando che la notizia non fosse falsa utilizzando internet e in caso di dubbio coinvolgendo i superiori o il direttore, pubblicando i post anche senza che la [REDAZIONE] (responsabile del blog) intervenisse, decidendo in autonomia come posizionare i post all'interno del blog; se il post aveva attinenze con notizie della prima pagina veniva segnalato al responsabile di redazione; provvedevano anche a inserire i post su FB e TW.

Il teste [REDAZIONE] (direttore del sito on line) ha riferito che le stesse erano addette in so-



stanza ad un lavoro di “editor, verificavano errori nella compilazione dei post, all’occorrenza potevano dare un titolo anche corrispondente alle regole SEO per formularlo in termini di facile reperibilità su internet”; ha altresì precisato “Non mi risulta che procedessero a verificare la fondatezza della notizia”, aggiungendo tuttavia che “segnalavano che la notizia era a rischio e potevano chiedere al blogger la fonte della notizia.”

Il teste [REDACTED] di parte appellante ha poi riferito che esisteva un “ordine predefinito” per l’inserimento dei post nel blog, secondo cui prima dovevano essere inseriti quelli del direttore e di altri superiori, ma comunque quelli degli altri opinionisti venivano poi inseriti “nella posizione scelta dalle colleghe”; poi dopo aver dichiarato che in caso di necessità di un rimaneggiamento del post, questo veniva fatto da un redattore, a seguito di contestazione circa quanto diversamente riferito dalla teste [REDACTED] ha chiarito “un rimaneggiamento in termini sintattici veniva effettuato dalle predette”.

Ancora assai significativo è quanto riferito dall’informatore [REDACTED] in sede ispettiva secondo cui le due giornaliste: *“sono presenti spesso quasi quotidianamente in redazione diverse ore del giorno occupandosi di veicolare i contenuti del sito e del blog su Tw e su Fb e dell’impaginazione dei contenuti prodotti dai blogger esterni. La loro mansione è a cavallo tra giornalismo e gestione del sito, perché prevede anche un approccio ragionato ai contenuti”*.

Né è emerso che la creatività delle stesse fosse limitata dalla responsabile [REDACTED], tanto che i turni erano a rotazione e le stesse pubblicavano anche senza previa verifica da parte della prima.

In conclusione l’attività svolta dalla [REDACTED] e dalla [REDACTED], lungi dall’essere sostanziata da una mera resa grafica dei post da inserire sul blog, si è concretizzata in un quotidiano lavoro di scelta dei post, di intervento sugli stessi mediante intitolazione e inserimento nel blog attuate in piena autonomia e discrezionalità, così come alle stesse era affidata la valutazione della possibile natura diffamatoria o meno del post, tanto che le stesse, logicamente all’esito di una prima verifica circa la fondatezza della notizia, nell’ipotesi di dubbio si rivolgevano all’occorrenza al direttore, avvalendosi necessariamente della competenza professionale propria della figura del giornalista.

2) Con il secondo motivo l’appellante si duole della ritenuta natura subordinata del rapporto.

La censura dev’essere rigettata.

Sul punto tutti i testi anche confermato che le giornaliste lavoravano stabilmente e quotidianamente con turni di otto ore per cinque giorni la settimana, dovendo insieme alla [REDACTED] coprire a rotazione la gestione del blog, e ciò sempre all’interno della redazione, utilizzando scrivania e strumenti (p.c., cellulare) di proprietà aziendale; avevano le chiavi della redazione; si relazionavano con la [REDACTED] quale diretta referente e in ultimo a [REDACTED] quale direttore re-



sponsabile del blog in ipotesi di dubbi sul contenuto della notizia, onde prevenire possibili querele; lo stesso ████████ ha dichiarato: “non so, suppongo sì che dovessero comunicare eventuali assenze”.

Inoltre il 26.2.2013 (cioè l'anno successivo a quello oggetto di causa, e una decina di giorni dopo l'accertamento ispettivo) veniva sottoscritto contratto a tempo determinato con entrambe le giornaliste, ma nessun teste ha riferito di un successivo cambiamento nelle modalità di prestazione dell'attività lavorativa a seguito della sottoscrizione di tale ultimo accordo.

Portando a sintesi le suddette argomentazioni, la sentenza impugnata dev'essere confermata.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91 c.p.c.

Sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

p.q.m.

-rigetta l'appello;

-condanna l'appellante alla refusione delle spese del presente grado a favore dell'appellata che liquida in € 3.880,00 oltre spese generali, CPA e IVA;

-Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Roma, 24.5.2021

Il Consigliere Estensore

Dott.ssa Isabella Parolari

Il Presidente
Dott. Fabrizio Riga

